

Art. 46 - Domanda relativa all'abitabilità o alla agibilità

1. Nessuna nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione può essere adibita all'uso che le è proprio, prima di essere dichiarata agibile o abitabile da parte del sindaco, ai sensi dell'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
2. L'agibilità riguarda le opere destinate ad attività industriale, commerciale, o artigianale; l'abitabilità riguarda ogni costruzione o parte di essa destinata ad abitazione, uffici, scuole e destinazioni analoghe.
3. La domanda di autorizzazione di abitabilità o di agibilità deve essere presentata dal titolare della concessione nel momento in cui i lavori risultino ultimati ai sensi dell'articolo 45.
4. La domanda, redatta in carta bollata ed indirizzata al sindaco, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. generalità e firma del titolare della concessione sulla cui scorta è stata realizzata l'opera;
 - b. estremi della suddetta concessione.
5. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
 - a. certificato di collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio, normale o precompresso, ed a struttura metallica, soggette alle disposizioni della legge 5 novembre 1971 n. 1086, con attestazione, da parte del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio, dell'avvenuto deposito del certificato stesso ai sensi degli articoli 7 e 8 della citata legge 1086/1971;
 - b. certificato di conformità alla normativa in materia sismica, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e dell'articolo 5 della L.R. 27 marzo 1987, n. 18;
 - c. copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle relative planimetrie delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti;
 - d. certificato di collaudo da parte dei vigili del fuoco, degli impianti termici con potenzialità superiore a 30.000 kcal/h;
 - e. certificato del direttore dei lavori attestante il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di tutela dall'inquinamento e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato. Tale certificato dei lavori dovrà essere accompagnato da ogni altro certificato di collaudo e di conformità richiesto dalle leggi e normative vigenti, rilasciato dagli enti competenti.

Art. 46 – Certificazione di agibilità

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. La domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata allo Sportello Unico dell'Edilizia con riferimento all'esecuzione dei seguenti interventi:
 - a. nuove costruzioni;
 - b. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
 - c. ristrutturazioni;
 - d. interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della domanda di agibilità oltre il termine indicato al successivo art. 47 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 24 comma 3 del D.P.R. 380/01.